

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015)

**RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE FORMAZIONI
POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
31 MAGGIO 2015 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE**

*Art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13,
comma 6, della l. 6 luglio 2012, n. 96*

Comune di Angri

Componenti del Collegio:

Consigliere Rossella Cassaneti	Presidente
Referendario Innocenza Zaffina	Componente
Referendario Francesco Sucameli	Componente

Collaboratori:

Tullio De Biasi, Angelo Borrelli, Concetta Porfido, Giovanna Andreozzi, Beatrice Montecuolo, Tiziana Barbini e Elisabetta Scarano.

INTRODUZIONE

La legge 6 luglio 2012, n° 96 recante *"Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali"*, così come recentemente novellata a cura dell'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n° 116) ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, degli obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

L'art. 13 della legge citata introduce non solo limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ma prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale introducendo nell'ordinamento un controllo qualificato, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti *"ciò al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese"* (cfr. Sezione Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG).

Il *"sistema locale elettorale"* è costruito mediante la tecnica del rinvio alla normativa di carattere nazionale per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, più precisamente il comma 6 dell'art. 13 della legge n° 96/2012, rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n° 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art.13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art.14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La presente relazione, che si compone di due parti (una parte generale e una parte speciale), redatta ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n° 96, e dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n° 515, espone gli esiti del controllo eseguito sui rendiconti presentati dai

partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alle elezioni del 31 maggio 2015, con turno di ballottaggio nel giorno 14 giugno 2015, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Regione Campania, così come previsto nel verbale n° 1 del 18.11.2015.

1. Il quadro normativo

Nell'ambito di un percorso evolutivo approdato all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (d.l. 28 dicembre 2013, n° 149 *"Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"*, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n° 13), la legge 6 luglio 2012, n° 96 ha, fra l'altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con obbligo solo per quelli con più di 30.000 abitanti di trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti.

La normativa opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti. In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre la verifica dei rendiconti, presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

L'articolo 13 della legge n° 96/2012 ha previsto obblighi di rendicontazione e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici con l'introduzione di nuove e autonome disposizioni e mediante il rinvio alla disciplina di livello nazionale contenuta nella legge n° 515/1993, con l'estensione, ai predetti soggetti, delle regole già vigenti per le elezioni politiche alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, regole che hanno necessitato, peraltro, di qualche adattamento in via interpretativa per applicarsi ad un contesto diverso da quello per il quale originariamente sono state emanate.

Al riguardo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazioni n° 24/2013 e n° 12/2014, ha fornito specifici indirizzi interpretativi e applicativi.

Questo Collegio di controllo sulle spese elettorali ha ritenuto opportuno strutturare l'attività ad esso intestata seguendo delle linee guida che fanno riferimento ai principi giuridici desumibili dai referti stilati dai Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali degli anni pregressi, nonché alle citate deliberazioni della Sezione Autonomie in considerazione in considerazione(in particolare le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014) che,

risolvendo questioni interpretative relative alla normativa di riferimento, offrono criteri per lo sviluppo del controllo.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n° 515/1993, richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n° 96/2012, il controllo di questo Collegio è limitato alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e che per conformità a legge, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella sopra richiamata delibera n° 24/2013, deve intendersi, *"in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale"*.

2. Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento, in base alla normativa previgente al Presidente del consiglio dell'ente interessato; successivamente la novella ha indicato come destinatario il Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n° 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n° 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n° 96/2012 e cfr. Sezione Autonomie delibera n° 12/2014).

Il Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine "rappresentante", ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto ovvero, della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto sono state ritenute rituali le sottoscrizioni di coloro che si sono qualificati: legale rappresentante, delegato o presentatore di lista, candidato sindaco, tesoriere o mandatario.

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si osserva che lo stesso decorre dall'insediamento del Consiglio Comunale e il Collegio ritiene di qualificarne la natura nella sua accezione ordinatoria, verificandone il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o la data di deposito *brevi manu* del conto. Resta salvo il puntuale accertamento volto ad identificare una violazione dell'obbligo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo; ipotesi quest'ultima ammissibile e supportata proprio dalla deliberazione n° 24/2013 della Sezione delle Autonomie, laddove si afferma che la Sezione regionale (oggi Collegio) prima di irrogare la sanzione accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da *"mero ritardo"* ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza *"a formale atto di contestazione"*.

3. Contenuto del rendiconto

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art.12 della legge n. 515/1993).

Nel caso in cui la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nell'ipotesi che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi (cfr. par. 3 della deliberazione delle Sezioni delle Autonomie n. 24/2013), si è ritenuto comunque necessario acquisire una comunicazione formale a contenuto negativo, sollecitata ove mancante, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (trattasi della fattispecie di "*dichiarazione negativa*") agli effetti del controllo da svolgersi nella presente sede.

Con riguardo alle fonti di finanziamento si ritiene che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne. Sul punto la Sezione delle Autonomie n° 24/2013 ha precisato che *"il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo ... si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."*

Per quanto sopra, con riferimento alle fonti interne, il Collegio ha ritenuto sufficiente, a dare la prova della copertura, l'esplicita attestazione circa il ricorso a finanziamento con mezzi propri, intesi come fondi pervenuti dal bilancio del partito, anche, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che con la sentenza n° 1352 del 18 febbraio 1999 ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle suddette fonti.

In ordine alle fonti esterne, contribuzioni volontarie erogate da soggetti terzi, trattandosi di contributi di modesto importo raccolti in occasione di manifestazioni convegni pre-elettorali, il Collegio ha ritenuto sufficiente l'indicazione dell'ammontare ricevuto e la generica, anche non nominativa, indicazione della tipologia di finanziatori (simpatizzanti e sostenitori privati).

Peraltro solo per una lista si è resa necessaria acquisire la dichiarazione congiunta prevista dall'art.4, comma 3, della legge n° 659 del 18 novembre 1981 e successive modifiche per contributi superiori a 5000,00 euro.

Relativamente alle spese, l'art. 13, comma 5, della legge n° 96/2012 prevede un limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e, l'art. 11, comma 1, della legge n° 515/93 indica, con un dettagliato elenco, le tipologie di spese relative alla campagna elettorale:

- a) *produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;*
- b) *distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;*
- c) *organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*
- d) *stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;*
- e) *personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.*

Le citate voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, esclusivamente riferibili alla stessa.

Il secondo comma del predetto art. 11, prevede che: "*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate*", norma che il Collegio, perseguendo la finalità generale delineata dal legislatore con la disciplina in esame, che è quella di dare evidenza alle spese sostenute, e non quella di determinare un'illogica dilatazione delle spese totali, ha interpretato nel senso che la quantificazione delle spese forfettarie va effettuata commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

Nella tornata elettorale in esame, nessuna formazione politica, nei tredici comuni interessati dal controllo, ha superato il suddetto *plafond* ed anzi le spese dichiarate sono rimaste ben al di sotto della soglia massima.

È tuttavia opportuno evidenziare che la normativa vigente affida, in pratica, la rilevazione di tale dato alle sole dichiarazioni rese dai soggetti politici nel rendiconto, stante anche la difficoltà oggettiva di svolgere accertamenti concretamente conducenti a riscontrare la completezza di tali dichiarazioni. E' evidente l'incongruenza normativa posto che l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15, comma 16 per il caso di "riscontrata violazione" di tale limite, viene a dipendere principalmente dal soggetto che dovrebbe subirne l'irrogazione.

4. Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Ai fini del controllo rileva, altresì, l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione.

In mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e sebbene l'art. 13 della legge n° 96/2012 non operi alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-*bis* della legge

n° 515/1993, in base al quale *"il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione"*, il Collegio, tenuto conto delle specificità della elezioni comunali, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio. Peraltro, il Collegio ha considerato ammissibili singole spese effettuate in prossimità di tale periodo, purché risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

5. Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio

La tecnica del rinvio alla disciplina nazionale copre anche quella relativa ai termini per la conclusione delle attività di controllo: trova infatti applicazione (in virtù del richiamo espresso operato dall'art. 13 comma 6 della legge n° 96/2012) l'art. 12 comma 3 della legge n° 515/1993.

L'art. 12 comma 3 su citato, al secondo periodo, prevede che *"le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi"*. Al riguardo va richiamato il contributo interpretativo della Sezione delle Autonomie che, nelle pronunce rese in materia di controlli sulle spese elettorali (delibere n° 24/2013/INPR e n° 12/2014/QMIG), sostiene che *"il dies a quo del termine ordinario previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale"*.

Rilevato, che la data di insediamento degli eletti varia da comune a comune e che i rendiconti non potranno pervenire tutti alla Sezione contemporaneamente, al fine di evitare incertezze circa la decorrenza del termine previsto per l'attività del Collegio, si è ritenuto individuare il dies a quo unico per tutti i comuni che hanno partecipato alle consultazioni elettorali nell'anno 2015, nel giorno 20 ottobre 2016, data in cui risulta essere pervenuto l'ultimo consuntivo (cfr. deliberazioni n° 149/2014/Veneto e n° 188/2014/Toscana).

Quanto alla disciplina del regime sanzionatorio la legge n° 96/2012 originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale. Tale distinzione è venuta meno con la modifica introdotta dall'art. 14-bis, comma 2, decreto legge n° 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n° 13 che, incidendo l'art. 13, comma 7, della legge n° 96/2012, riconosce la competenza per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata trasmissione del rendiconto al Collegio e non alla Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione delle Autonomie - delibera n. 12/2014/QMIG).

Pertanto al Collegio di controllo, il Legislatore riconosce l'applicazione delle sottoelencate sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, comma 7, legge n° 96/2012, così come novellato dal decreto legge n° 91/2014 convertito in legge n° 116/2014);

b) da lire dieci milioni (euro 5.164,57) a lire cento milioni (euro 51.645,69), in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art.15, comma 15, legge n° 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f) della legge n° 96/2012);

c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall'art.13, comma 5, della legge n° 96/2012 (art.15, comma 16, legge n° 515/1993 richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera f) della legge n° 96/2012).

In relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art.15, comma 19, della legge n° 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, pertanto troveranno applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Alla conclusione dell'istruttoria il Collegio non ha riscontrato alcuna violazione delle tre ipotesi sopra descritte.

Va peraltro rilevato che prevalentemente i rendiconti sono stati trasmessi con ritardo. A tale proposito, come sopra evidenziato, si richiama la più volte citata delibera 24/2013 della Sezione delle Autonomie, che ha precisato come, scaduto il termine di presentazione del rendiconto, *"la Sezione [regionale di controllo] accerta, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione"*, così enunciando il principio di diritto - che questo Collegio ha già condiviso - secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo che una formale messa in mora abbia dato esito negativo.

Il Collegio ha ritenuto possibile - stante il non sempre chiaro ed univoco contenuto prescrittivo della normativa - operare regolarizzazioni, rettifiche o integrazioni ai rendiconti presentati, anche oltre il termine.

Anche l'incompleta indicazione delle fonti di finanziamento è stata considerata sanabile, ed è risultata di fatto sempre sanabile, in corso di istruttoria.

Quanto all'ultima ipotesi di sanzione (superamento limite massimo di spesa), come già evidenziato, non è emerso alcun caso di violazione degli importi massimi consentiti.

Attività istruttoria svolta dal Servizio di supporto del Collegio

Il Collegio di controllo, insediatosi in data 18 novembre 2015, ha tra l'altro deliberato, al fine di poter disporre degli atti e della documentazione necessaria per la propria attività, che venisse richiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali l'elenco dei comuni della Regione Campania interessati da tornate elettorali nel corso dell'anno 2015 con l'indicazione delle formazioni e movimenti politici.

Con nota n° 4855 del 19/11/2015 il Servizio di supporto ha inoltrato la suddetta richiesta.

Il Ministero dell'Interno in data 22/01/2016 protocollo n° 182 ha trasmesso l'elenco dei comuni della Regione Campania, con le relative liste di candidati e movimenti politici, nei quali il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni amministrative.

Individuati i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, con successiva istruttoria, così come previsto dal Collegio nel verbale n° 2 del 20/05/2016, si è proceduto all'invio, ai Prefetti competenti per territorio e ai Presidenti dei Consigli comunali, di una richiesta diretta ad acquisire:

- 1) Certificazione attestante il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali con riferimento alla suindicata tornata elettorale;
- 2) Certificazione attestante l'elenco dei partiti, movimenti e liste partecipanti alla predetta elezione, con indicazione completa delle generalità, della residenza, e solo ai Presidenti dei Consigli comunali, anche, le utenze telefoniche e le e-mail, dei relativi rappresentanti;
- 3) Certificazione attestante la data di convocazione dei comizi elettorali e di svolgimento delle elezioni, nonché la data di insediamento degli eletti.

Inoltre, rilevato che i rendiconti pervenuti presso la Sezione, ai sensi della novella disciplina, risultavano essere una minima parte, per esigenza di celerità, ai Presidenti dei Consigli comunali è stato anche richiesto di acquisire e, conseguentemente, trasmettere i consuntivi delle liste che non avessero ancora adempiuto agli obblighi di legge.

Gli Uffici Territoriali del Governo e i Presidenti dei Consigli hanno dato riscontro alle suddette richieste.

Dall' esame della documentazione pervenuta, è risultato, peraltro, che le formazioni politiche tenute al deposito del consuntivo per le elezioni amministrative 2015 nei tredici Comuni interessati sono complessivamente 239 così suddivise per ciascun comune:

- Comune di Caivano n°25 liste;
- Comune di Casalnuovo n°25 liste;
- Comune di Ercolano n°17 liste;

- Comune di Frattamaggiore n°18 liste;
- Comune di Giugliano in Campania n°15 liste;
- Comune di Marigliano n°13 liste;
- Comune Mugnano di Napoli n°22 liste;
- Comune di Pomigliano D'Arco n°16 liste;
- Comune di Quarto n°5 liste;
- Comune di San Giorgio a Cremano n°19 liste;
- Comune di Angri n°22 liste;
- Comune di Cava de' Tirreni n°20 liste;
- Comune di Eboli n°22 liste.

Per quanto riguarda i rendiconti inviati direttamente alla Sezione, la documentazione allegata non risultava idonea ai fini del controllo del Collegio e il Servizio di supporto proseguiva nella attività istruttoria utile per l'acquisizione di quant'altro necessario ai fini del controllo de quo.

In particolare l'attività istruttoria che mirava alla acquisizione di tutti i dati per verificare:

- 1) La presentazione del consuntivo e la relativa data di deposito;
- 2) Il rispetto del limite massimo di spesa;
- 3) La indicazione nei consuntivi delle spese di finanziamento;
- 4) La conformità delle spese alle categorie previste dalla legge;
- 5) La presenza della documentazione contabile relativa alle spese rendicontate e la relativa liquidazione;

è stata indirizzata prevalentemente, per motivi di correttezza, presso la Segreteria dei Presidenti dei Consigli comunali, e raramente in modo diretto presso le formazioni politiche, atteso il numero rilevante degli interlocutori.

La suddetta attività, anche grazie alla collaborazione delle suindicate Segreterie, ha comportato l'acquisizione di tutti i rendiconti e della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle formazioni politiche.

Le risultanze dell'attività istruttoria sono esposte in dettaglio per ciascun comune in una parte speciale.

Visto, altresì, che il combinato disposto del comma 7 dell'art.13, della legge 96/2012 e dei commi 15 e 16 dell'art.15 legge 515/1993 individua tre distinte ipotesi di illecito amministrativo sanzionabili dal Collegio, in particolare:

- 1) Mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte delle formazioni politiche;
- 2) Mancata indicazione delle fonti di finanziamento nei consuntivi;
- 3) Violazione del limite massimo di spesa;

non appaiono violate le prescrizioni suddette, anche se risultano depositati oltre i termini di legge un numero rilevante di consuntivi.

Infine il comune di Angri in data 18/10/2016 ha acquisito dal delegato della lista "Avanti Angri" una dichiarazione – rendiconto dalla quale risulta che la stessa non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale 2015, la documentazione è stata trasmessa a questa Sezione con nota n° 31343 del 20/10/2016, pervenuta nella stessa data.

La suddetta dichiarazione risulta l'ultimo atto pervenuto dai tredici comuni che hanno partecipato alle elezioni elettorali nell'anno 2015.

APPENDICE NORMATIVA

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; **((gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;))**

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste **((per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.))**, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 15.

(Sanzioni)

.....

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati **((...))**, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

PARTE SPECIALE

Elezioni del 31 maggio 2015 - Ballottaggio 14 giugno 2015

Periodo di riferimento per la campagna elettorale:

dall' **1 aprile 2015** (data del Decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale) al **30 maggio 2015** (giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni) o **13 giugno 2015** (giorno precedente il turno di ballottaggio).

1. Comune di Angri

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **26.896.**
- Tutte le formazioni politiche hanno rispettato i limiti previsti dall'art.13, comma 5, della legge n° 96/2012; il limite di spesa è di euro 26.896,00, secondo i dati trasmessi dal comune di Angri.
- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n.22**
- Uniti X Angri
- Cosimo ferraioli Sindaco
- Forza Angri
- Vivere Angri
- Grande Angri
- Terra Mia
- Sinistra per Angri Possiamo!
- Avanti Angri
- Progetto Comune
- Un Cuore per Angri
- Condividiamo il futuro
- Pasquale Mauri Sindaco
- Angri Città Nuova
- Partito Democratico
- Stabilità e Progresso
- Movimento civico si amo Angri
- Nuovi Orizzonti
- La Nuova Angri
- Alleanza per la Città
- Città Futura
- Fratelli D'Italia
- Insieme Miglioriamo la Nostra Città'

- Insediamento del Consiglio comunale: **10 luglio 2015**
- Scadenza del termine di 45 giorni: **24 agosto 2015**

1.1 UNITI X ANGRI

La lista "Uniti x Angri" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Francesco Ferraioli ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.2 COSIMO FERRAIOLI SINDACO

La lista "Cosimo Ferraioli Sindaco" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Giovanni D'Acunzo ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.3 FORZA ANGRI

La lista "Forza Angri" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Danilo Avagnano ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuta alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.

1.4 VIVERE ANGRI

La lista "Vivere Angri" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Domenico La Mura ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.5 GRANDE ANGRI

La lista "Grande Angri" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Pasquale Russo ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.6 TERRA MIA

La lista "Terra Mia" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Antonio Grieco ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 12/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.7 SINISTRA PER ANGRI POSSIAMO!

La lista "Sinistra per Angri Possiamo!" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Gennaro Fontanella ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.8 AVANTI ANGRI

La lista "Avanti Angri" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Antonio Gerardo Morvillo ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 18/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.9 PROGETTO COMUNE

La lista "Progetto Comune" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Alfonso Scoppa ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio Comunale in data 13/10/2016, pervenuta alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.10 UN CUORE PER ANGRI

La lista "Un Cuore per Angri" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Roberto Giordano ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.11 CONDIVIDIAMO IL FUTURO

La lista "Condividiamo il Futuro" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Francesco Caracciolo ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.12 PASQUALE MAURI SINDACO

La lista "Pasquale Sindaco Mauri" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Catello Francesco Giuliano ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.13 ANGRI CITTA' NUOVA

La lista "Angri Città Nuova" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Giovanni Annarumma ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.14 PARTITO DEMOCRATICO

La lista "Partito Democratico" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Giancarlo Palmiro D'Ambrosio ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.15 STABILITA' E PROGRESSO

La lista "Stabilità e Progresso" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Michele Villano ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.16 MOVIMENTO CIVICO SI AMO ANGRI

La lista "Movimento civico si amo Angri" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Gianfranco D'Antonio ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.17 *NUOVI ORIZZONTI*

La lista "Nuovi Orizzonti" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Alfonso Del Pezzo ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.18 LA NUOVA ANGRI

La lista "La Nuova Angri" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Rosa Gallo ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 13/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.19 ALLEANZA PER LA CITTA'

La lista "Alleanza per la Città" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Sabina Esposito ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 7/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.20 CITTÀ FUTURA

La lista "Città Futura" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Carmine D'Amaro ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.21 FRATELLI D'ITALIA

La lista "Fratelli D'Italia" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il Segretario Amministrativo Paolo Piciocchi ha trasmesso alla Sezione di controllo un rendiconto del 5/08/2015, pervenuto in data 10/8/2015, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.22 *INSIEME MIGLIORAMO LA NOSTRA CITTA'*

La lista "Insieme Miglioriamo la Nostra Città" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Angri tenutesi il 31 maggio 2015 con turno di ballottaggio svolto il 14 giugno 2015.

Il delegato di lista Armando Lanzione ha depositato un rendiconto presso il Consiglio Comunale in data 5/10/2016, pervenuto alla Sezione di controllo il 19/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.